ACCESSO DEL GENITORE AI DOCUMENTI RELATIVI AL PERCORSO SCOLASTICO DEL FIGLIO MINORE NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore ….. di …..

FATTO

La signora ….., in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul proprio figlio minore …..., ha presentato, in data 13 giugno 2019, un'istanza di accesso rivolta all'IIS …..-….. di ….., chiedendo di accedere a numerosi documenti relativi al percorso scolastico del proprio figlio, in seguito alla non ammissione del medesimo alla classe successiva.

L'istante chiedeva in particolare di ottenere copia della seguente documentazione:

1) i registri personali dei docenti componenti il Consiglio di classe;
2) le pagine del registro di classe in cui sono annotate risultanze rilevanti tenute in considerazione per la valutazione finale;
3) i verbali dei consigli di classe, compreso scrutinio intermedio e finale;
4) gli interventi individualizzati svolti per il recupero delle insufficienze;
5) le comunicazioni alla famiglia;
6) le prove scritte svolte in classe in ciascuna materia;
7) le griglie di valutazione adottate per le verifiche orali in ciascuna disciplina;
8) le griglie di valutazione adottate per le verifiche orali in ciascuna disciplina;
9) criteri adottati dalla scuola per deliberare la non ammissione degli allievi all'anno successivo;
10) criteri adottati dalla scuola per deliberare la sospensione di giudizio;
11) verbali di dipartimento relativi alle materie oggetto di studio nella classe …..^ Liceo Scientifico …..;
12) verbali e delibere del Collegio docenti relativi alla valutazione degli allievi;
13) programmazione iniziale di ciascun docente del Consiglio di classe ….. Liceo Scientifico …..;
14) programmi svolti da ciascun docente del Consiglio di classe ….. Liceo Scientifico …..

Con provvedimento del 9 luglio 2019 il Dirigente Scolastico comunicava che la documentazione richiesta sarebbe stata rilasciata a fronte del versamento in favore dell'IIS "…..-….." dell'importo di euro ….. da effettuare tramite versamento sul relativo c/c postale. Precisava, inoltre, che le risultanze dei registri personali dei singoli docenti erano consultabili nel Registro Elettronico attraverso le credenziali personali. Evidenziava, altresì, la possibilità di prendere visione dei documenti di cui al punto 12 della istanza di accesso (verbali e delibere del Collegio docenti relativi alla valutazione degli allievi) sul sito della scuola alla voce PTOF approvato al C.D.I. del …..

In riscontro a tale comunicazione la signora ….., con nuova missiva, eccepiva che con riferimento ai punti 1 e 2 della istanza (registri personali docenti e pagine registro di classe recanti risultanze riguardanti l'alunno e ritenute rilevanti ai fini della valutazione dello stesso) non risultava possibile ormai dal termine delle lezioni (…..) la consultazione di tali documenti nel Registro elettronico attraverso le credenziali all'epoca fornite, poiché alla voce "Registro Docente" compare l'indicazione "La funzione non è attiva, rivolgersi alla Segreteria Scolastica per maggiori informazioni", mentre nulla compare alla voce "Registro di classe". Con riferimento al punto 12 dell'istanza la signora ….. obiettava che oggetto della richiesta di accesso sono anche i verbali e le delibere del Collegio docenti relativi alla valutazione degli allievi, e non il PTOF reperibile sul sito della Istituzione scolastica, insistendo, quindi, per avere copia cartacea di quanto richiesto nel termine di legge.

Contestava, infine, la richiesta di corresponsione dell'importo di euro ….. ai fini del rilascio della documentazione oggetto di istanza di accesso agli atti, posto che le copie degli atti e documenti di cui alla istanza di accesso agli atti del ….. u.s. non sono stati richiesti in bollo, e che l'imposta di bollo è dovuta solo nell'ipotesi in cui l'istante chieda rilascio di copie conformi e non di copie semplici, come nel caso di specie.

Non avendo ricevuto alcuna ulteriore risposta la signora ….. ha adito nei termini la Commissione affinché esaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha dedotto preliminarmente che, come comunicato con pec del 9 luglio 2019, la cospicua documentazione è stata approntata e depositata presso la segreteria didattica dell'Istituto, precisando poi quanto segue. Per quanto attiene al punto 1 dell'istanza "Registro personale dei docenti componenti il Consiglio di Classe", l'amministrazione rilevava la genericità della richiesta eccependo altresì che, comunque, in tale registro sono elencati gli esiti dei percorsi scolastici di altri alunni costituenti il gruppo classe in oggetto; con l'intento di agevolare la richiesta dell'istante ed evitare, per quanto sopra esposto, l'intervento dei controinteressati, si rinviava la signora ….. a consultare gli esiti del percorso del proprio figlio direttamente sul sito della scuola, ove, attraverso le credenziali in uso, già più volte il richiedente aveva avuto accesso e possibilità di stampa della documentazione richiesta. Per quanto riguarda il punto 12 della medesima istanza, attinente al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'amministrazione ha precisato che è possibile consultarlo e stamparlo da parte di qualsiasi persona, attraverso il libero accesso al sito dell'istituto. Infine - contesta l'amministrazione – "*per quanto attiene il contestato versamento della somma di € ….. nella medesima istanza si "mistifica" riguardo ai costi relativi ai diritti espressi negli artt. 1 e 2del Decreto Direttoriale ….. del ….. con paventate e mai suffragate richieste di costi per "bolli". Invece, in qualità di Amministrazione dello Stato, con il fine di ottemperare alle norme previste in forza dell'art. 3 del citato decreto direttoriale 662/19, è stato richiesto il versamento dei costi dovuti presso «la Tesoreria Provinciale dello Stato in conto entrate Tesoro Capo 13 - Cap. 3550 -*

Art. 02 denominato "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Somme relative a servizi resi dall'amministrazione", con indicazione dello causale "rimborso accesso - L 241/90".

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora ….. la Commissione rileva preliminarmente che l'istante vanta un interesse qualificato all'accesso richiesto, volto ad ottenere documenti relativi al percorso scolastico del proprio figlio minore. Di fatto però, il comportamento della amministrazione, non si sostanzia in un integrale diniego d'accesso - avendo essa comunicato all'istante l'avvenuta predisposizione di quasi tutta la documentazione richiesta – se non per quanto di seguito verrà precisato in merito ai punti 1, 2 e 12 della istanza. Quanto alla documentazione già predisposta e tenuta a disposizione della istante, la Commissione osserva che appare illegittima la contestazione da parte della ricorrente della richiesta di corresponsione dei costi di copia che *ex lege* sono dovuti e che, come precisato dall'Istituto, non attengono alla apposizione di bolli ma costituiscono il mero corrispettivo delle copie eseguite.

Con riferimento, invece, alla documentazione di cui ai punti 1 e 2 dell'istanza, non essendo più possibile la relativa consultazione tramite accesso al sito della scuola – come dichiarato dalla istante - l'amministrazione dovrà consentirne l'accesso attraverso la visione e la estrazione di copia, ai sensi della legge 241/90. Analoga valutazione deve esser fatta con riguardo alla documentazione di cui al punto 12 della istanza e immediatamente riferentesi all'alunno ….., figlio della istante, e al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, qualora eventualmente non leggibili sul sito e/o richiesti in forma cartacea.

Quanto alla contestazione sui documenti di cui al punto 12 della istanza relativi agli altri alunni della classe, la Commissione condivide l'osservazione della amministrazione resistente che configura i medesimi quali "controinteressati". Qualora l'interesse della istante fosse stato rivolto anche alle valutazioni degli altri allievi, in un'ottica comparativa, si sarebbe resa necessaria la procedura di notifica dell'istanza e del ricorso ai terzi controinteressati ed, in carenza della stessa, il ricorso - con riferimento a tale parte della istanza e relativamente ai documenti attinenti ai soggetti terzi - dovrebbe pertanto considerarsi inammissibile ex art 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

A tal riguardo si osserva, però, che la signora ….. ha precisato, in una comunicazione interlocutoria con l'Istituto, di non aver interesse alle posizioni degli altri alunni i cui dati e nominativi possono essere oscurati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riguardo a tutta la documentazione relativa alla sola posizione del minore – con opportuno oscuramento dei dati degli altri alunni - che dovrà essere resa disponibile dietro versamento, da parte della istante, della somma richiesta a titolo di diritti di copia.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 18 settembre 2019)